

(N. 1132-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1955 (V. Stampato N. 984)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 LUGLIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 ed oggi sottoposto al vostro esame, come pure l'Accordo stesso, sono stati sostituiti dall'Accordo commerciale e finanziario concluso a Roma il 25 giugno 1952, già ratificato dal Senato.

La ratifica che vi viene richiesta non può pertanto significare che la sanatoria di un'atti-

vità statale la quale altrimenti resterebbe retrospettivamente ingiustificata. Sotto questo aspetto sembra non resti altro che raccomandarla al vostro suffragio.

Valga l'episodio a richiamare ancora l'attenzione sul carattere inammissibile del ritardo tante volte lamentato nel sottoporre i trattati al Parlamento per la ratifica.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al suddetto Protocollo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente articolo 1 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo

8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in *pesos* fino all'ammontare massimo di 350 milioni di *pesos*.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.